



UIL Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - RICERCA - COMPARTO SICUREZZA
AGENZIE FISCALI - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - VIGILI DEL FUOCO - AUTORITA' INDIPENDENTI
tel. 06/71588888 fax 06/71582046 - e-mail: uilpa@uilpa.it
sito internet: www.uilpa.it

INFORMAZIONI SINDACALI

**Circolare n. 120
del 23 aprile 2009**

- A tutte le strutture della UIL-Pubblica Amministrazione
- Ai componenti del Comitato Centrale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proibiviri

RIPRESO IN COMMISSIONE L'ESAME DEL DDL 1167 CON NORME SUL PUBBLICO IMPIEGO

Le commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato hanno ripreso la discussione sul ddl 1167 contenente "delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali"

Il provvedimento, già approvato dalla Camera il 28 ottobre 2008, contiene importanti disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro, di cui vi abbiamo dato ampia informazione con le nostre precedenti circolari e che sono consultabili sul nostro sito www.uilpa.it nella sezione degli approfondimenti.

Nella seduta di ieri sono stati presentati diversi emendamenti, da parte del Governo e dei relatori, che contengono modifiche al Dlgs 165/2001 e al DL 112/2008.

Tali emendamenti saranno discussi, unitamente agli altri articoli nel corso delle prossime riunioni delle Commissioni riunite.

Di seguito riportiamo i testi degli emendamenti e le norme cui si riferiscono:

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N°1167

8.0.100

SALTAMARTINI, RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis. (Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Il comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"1. Le amministrazioni possono ricoprire i posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica, in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza che, entro quindici giorni dalla comunicazione, può esprimere il proprio dissenso per motivate esigenze organizzative."».

Il testo attuale

30.

1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

Qualora l'emendamento fosse approvato, l'amministrazione di appartenenza non dovrà più concedere il "nulla osta", ma esprimere entro quindici giorni il proprio dissenso e motivare le esigenze organizzative. Ciò rende l'intera procedura più snella e favorisce il passaggio diretto su base volontaria ad altra amministrazione.

16.101

SALTAMARTINI, RELATORE

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

«Art. 16

(Modifiche all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 72, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto dal comma 11.";

b) il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro ed il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati, ai professori universitari ed ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa.".

2. Restano ferme tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, disposta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente alla data del 19 marzo 2009, nonché gli effetti dei preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.».

Testo attuale art 72

...

8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore ((del presente decreto e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto)).

....

11. Nel caso di compimento dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. ((Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali.)) Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari.

Con l'approvazione di questo emendamento si ritorna, dopo neanche un mese, alla formulazione originaria dell'art. 72 comma 11 del dl 112 che prevedeva la possibilità per le amministrazioni di collocare a riposo i dipendenti che avessero raggiunto i 40 anni di contribuzione. Nel contempo si estende l'eccezione prevista per magistrati e professori universitari ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa.

Come si ricorderà, infatti, con la legge delega n.15 del 4.3.2009 (delega riforma pubblico impiego) la dicitura anzianità contributiva era stata trasformata in anzianità massima di servizio effettivo, proprio per limitare i gravi effetti sull'efficienza del servizio che l'applicazione generalizzata di tale norma poteva comportare in alcuni settori molto importanti del pubblico impiego come ad esempio quello della ricerca.

20.100

SALTAMARTINI, RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20.

(Modifiche all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 71, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco gli emolumenti di carattere continuativo correlati alla specificità di status e di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale";

b) il comma 5 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera a), pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2009, si provvede, per l'anno 2008 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e a decorrere dall'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. »

Testo attuale

((1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative))).

5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, ((comma 6)) , della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Con questo emendamento si amplia, per il personale del comparto sicurezza e difesa, il concetto di retribuzione fondamentale a voci finora considerate accessorie, per sottrarle alle decurtazioni in caso di malattia e si estende l'applicazione anche al personale appartenente al Corpo dei vigili del fuoco.

Viene inoltre confermata l'abrogazione del comma 5 dell'art. 71 del dl 112 che, tranne per alcune eccezioni, vietava di equiparare alcuni tipi di assenza alla presenza in servizio ai fini dell'attribuzione di quote dei fondi unici di amministrazione.

Fraterni saluti

Il Segretario Generale
(Salvatore Bosco)